

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI ASSISI

STATUTO

PREMESSA

1. L'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi (di seguito Istituto), con sede in Assisi, Via B.P. Ludovico da Casoria n. 7, è affidato alla gestione della Fondazione "Benedetto da Norcia e Francesco di Assisi" (di seguito: Fondazione) che garantisce, anche attraverso gli enti soci che la promuovono, il perseguimento delle finalità e il sostegno economico dell'Istituto stesso.
2. L'Istituto, ai sensi del can. 821, è un'istituzione che provvede all'insegnamento delle discipline teologiche e delle altre che concernono la cultura cristiana; è retto dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della Congregazione per l'Educazione Cattolica (di seguito: CEC) del 28 giugno 2008, dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione* della Conferenza Episcopale Italiana (di seguito: CEI), dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI del 29 luglio 2014, dal presente Statuto.
3. L'Istituto è collegato con la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense di Roma (di seguito: Facoltà), che ne è garante presso il Dicastero per la Cultura e per l'Educazione (di seguito Dicastero).

TITOLO PRIMO

NATURA, FINALITÀ E STRUTTURA

Art. 1

Natura e finalità

1. Fine dell'Istituto è la formazione filosofico-teologica di laici, candidati ai ministeri e persone consacrate per una attiva partecipazione ai compiti di evangelizzazione, anche al fine di favorire l'assunzione di compiti professionali per la vita ecclesiale e per l'animazione cristiana della società.

Altresì si propone la finalità di offrire a persone che non si prefiggono scopi di natura prettamente ecclesiale, di attingere alle discipline teologiche e umanistiche per una crescita personale e per una maggior comprensione della contemporaneità, in un dialogo con istituzioni e discipline non strettamente a carattere teologico.

2. L'Istituto propone l'approfondimento e la trattazione sistematica con metodo scientifico della dottrina cattolica attinta dalla divina rivelazione e promuove la ricerca delle risposte agli interrogativi umani, alla luce della stessa rivelazione con l'ausilio delle scienze filosofiche, delle scienze umane e delle scienze delle religioni.

3. L'Istituto raggiunge i suoi fini:
 - a) anzitutto con l'insegnamento e con la ricerca scientifica, svolti nella legittima libertà e nell'adesione alla parola di Dio costantemente insegnata e interpretata dal magistero della Chiesa;
 - b) con la partecipazione attiva dei docenti e degli studenti alla vita dell'Istituto;
 - c) con convegni e pubblicazioni;
 - d) con ogni altra iniziativa ritenuta idonea e conforme alle finalità dell'Istituto.

Art. 2 **Struttura**

1. L'Istituto prevede un curriculum di studi della durata di cinque anni: il *primo ciclo* della durata di tre anni per il conseguimento del Baccalaureato in Scienze religiose e il *secondo ciclo* di due anni per il conseguimento della Licenza in Scienze religiose.
2. Nel *primo ciclo* sono trattate le fondamentali discipline teologiche e filosofiche, in modo tale che al titolo conclusivo di Baccalaureato in Scienze religiose corrisponda la sostanziale completezza del percorso.
3. Nel *secondo ciclo* vengono trattate le discipline utili all'indirizzo specialistico **pedagogico-didattico** e a quello **catechetico-pastorale**.

TITOLO SECONDO **COMUNITÀ ACCADEMICA E GOVERNO DELL'ISTITUTO**

Art. 3

1. L'Istituto costituisce una comunità in cui tutti e singoli i membri – autorità accademiche, docenti, ufficiali, studenti e personale ausiliario – si sentono responsabili del bene comune e collaborano, secondo il loro specifico ruolo, al perseguimento dei suoi fini.

Art. 4

1. Le autorità accademiche della Facoltà, sia personali sia collegiali, sono autorità dello stesso Istituto.
2. Le autorità accademiche della Facoltà sono:
 - a) il Gran Cancelliere;
 - b) il Decano;
 - c) il Consiglio di Facoltà.
3. Le autorità particolari dell'Istituto sono:

- a) il Moderatore dell'Istituto
- b) il Direttore;
- c) il Vice Direttore;
- d) il Consiglio d'Istituto;
- e) il Consiglio di Direzione;
- f) la Commissione di indirizzo e vigilanza;
- g) il Consiglio di amministrazione.

Art. 5 **Il Gran Cancelliere**

1. Al Gran Cancelliere della Facoltà spetta:
 - a) chiedere al Dicastero l'erezione canonica dell'Istituto, dopo aver ottenuto il parere positivo della Conferenza Episcopale Umbra;
 - b) presentare al Dicastero il piano di studi e il testo dello Statuto dell'Istituto per la debita approvazione;
 - c) informare il Dicastero circa le questioni più importanti ed inviare al medesimo, attraverso la Facoltà, in occasione del processo di rinnovo del collegamento, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'Istituto;
 - d) nominare il Direttore – previo parere positivo della Facoltà, con il *nulla osta* del Moderatore, su presentazione della Commissione di indirizzo e vigilanza e con il *nulla osta* della Conferenza Episcopale Umbra – tra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 6 **Il Decano**

1. Al Decano della Facoltà compete:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei docenti della Facoltà per questioni riguardanti l'Istituto;
 - b) regolare, congiuntamente al Direttore dell'Istituto, le questioni comuni;
 - c) presiedere, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado;
 - d) presentare al Consiglio di Facoltà, ogni cinque anni, la relazione sulla vita e l'attività dell'Istituto, preparata dal Direttore, per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà al Dicastero;
 - e) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'Istituto.

Art. 7 **Il Consiglio di Facoltà**

1. Al Consiglio della medesima Facoltà spetta:
 - a) esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell'Istituto;

- b) esprimere il proprio parere circa l'idoneità dei docenti dell'Istituto in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
- c) esaminare ed approvare le informazioni che il Decano deve annualmente fornire sull'andamento dell'Istituto;
- d) verificare, quando ricorre, la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'Istituto, in particolare della biblioteca;
- e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'Istituto preparata dal Direttore;
- f) dare il benestare per la nomina del Direttore dell'Istituto;
- g) proporre al Gran Cancelliere che venga chiesta al Dicastero la sospensione dell'Istituto qualora esso risultasse inadempiente.

Art. 8

Il Moderatore dell'Istituto

- 1. Il Moderatore è uno dei Vescovi della Conferenza Episcopale Umbra designato dalla medesima.
- 2. Spetta al Moderatore:
 - a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa, e vigilare sull'andamento dottrinale e disciplinare dell'Istituto, riferendone alle autorità competenti;
 - b) dare il *nulla osta* per la nomina del Direttore da parte del Gran Cancelliere;
 - c) nominare il Vice Direttore, il Segretario, l'Economo;
 - d) nominare i docenti stabili – acquisito il parere favorevole della Facoltà – e gli altri docenti, concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale (dopo aver emesso la professione di fede), nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;
 - e) accogliere la domanda di cooptazione di nuovi enti soci nella Fondazione come sostenitori dell'attività dell'Istituto;
 - f) autorizzare, con la Commissione di indirizzo e vigilanza, gli atti di straordinaria amministrazione;
 - g) promulgare lo Statuto dell'Istituto ed eventuali modifiche, ricevuta l'approvazione del Dicastero;
 - h) approvare e promulgare il Regolamento dell'Istituto ed eventuali modifiche, ottenuto il benestare della Facoltà;
 - i) richiedere all'autorità ecclesiastica competente l'autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione eccedenti il tetto di spesa fissato dalla CEI.

Art. 9

Il Direttore

- 1. Il Direttore coordina e dirige la vita dell'Istituto.
- 2.1 Il Direttore è nominato dal Gran Cancelliere ed è scelto fra i docenti stabili, secondo le seguenti modalità.

- 2.2** I membri del Consiglio di Istituto, riuniti in apposita assemblea, designano a scrutinio segreto tre nominativi da presentare, tramite il Moderatore, alla Facoltà collegante per il *nulla osta*.
- 2.3** Ottenuto il *nulla osta* della Facoltà, il Consiglio di Istituto sceglie un nome fra i tre designati e lo comunica al Moderatore, il quale, ottenuta l'approvazione della Conferenza Episcopale Umbra, lo segnala alla Facoltà collegante chiedendo che il Gran Cancelliere proceda alla nomina.
- 2.4** Egli resta in carica tre anni e può essere confermato nell'ufficio una sola volta consecutivamente.
- 3.** Il Direttore:
- a) rappresenta l'Istituto davanti al Moderatore, alla Facoltà, alla Commissione di indirizzo e vigilanza e al Consiglio di amministrazione;
 - b) provvede al regolare svolgimento della vita dell'Istituto, curando l'esatta applicazione dello Statuto, del Regolamento e delle disposizioni degli organi di governo;
 - c) presenzia le sessioni degli esami di grado; o, in assenza del Decano può essere delegato a presiederle;
 - d) convoca e presiede il Consiglio d'Istituto, il Consiglio di Direzione e il Collegio dei Docenti;
 - e) indice e presiede assemblee generali e particolari dei docenti e partecipa alle assemblee degli studenti;
 - f) informa gli aventi diritto sulle questioni e decisioni relative alla vita dell'Istituto;
 - g) esamina, insieme al Consiglio di Direzione, le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti;
 - h) fa parte del Consiglio di amministrazione e della Commissione di indirizzo e vigilanza;
 - i) presenta alla Commissione di indirizzo e vigilanza le proposte annuali o pluriennali relative alle attività accademiche e scientifiche elaborate dal Consiglio d'Istituto;
 - j) redige la relazione annuale e la relazione quinquennale da presentare per il rinnovo del collegamento da inviare alla Facoltà e per conoscenza alla Commissione di indirizzo e vigilanza;
 - k) trasmette annualmente alla Facoltà collegante i dati necessari all'aggiornamento della Banca Dati del Dicastero;
 - l) autorizza, in casi eccezionali e motivati, uno studente a sostenere un esame al di fuori delle tre sessioni ordinarie;
 - m) sospende o espelle uno studente, sentito il Consiglio di Istituto, per gravi motivi di ordine morale o disciplinare (cf. art. 24, p. 4).

Art. 10
Il Vice Direttore

1. Il Vice Direttore collabora strettamente con il Direttore e, in sua assenza, lo rappresenta a tutti gli effetti.
2. Il Vice Direttore è scelto fra i docenti stabili dell'Istituto ed è nominato dal Moderatore, su presentazione del Consiglio di Istituto, resta in carica tre anni, può essere confermato nell'ufficio una sola volta consecutivamente e cessa dal suo incarico al momento della nomina del nuovo Direttore.

Art. 11
Il Consiglio d'Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto è l'organo di promozione, coordinamento e controllo dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto. Compongono il Consiglio:
 - a) il Direttore, che lo presiede;
 - b) il Vice Direttore;
 - c) i docenti stabili dell'Istituto;
 - d) due rappresentanti degli altri docenti e due degli studenti;
 - e) il Segretario.
2. I rappresentanti dei docenti non stabili nel Consiglio restano in carica per un triennio; i rappresentanti degli studenti restano in carica per un anno.
3. Al Consiglio d'Istituto spetta:
 - a) stabilire i piani di studio, i corsi opzionali e i seminari proposti dal Consiglio di Direzione, da sottoporre all'approvazione della Facoltà, e approvare il calendario dell'anno accademico predisposto dal Segretario;
 - b) designare, mediante elezione a scrutinio segreto, tre docenti stabili per la nomina del Direttore;
 - c) eleggere tra i docenti stabili i due membri del Consiglio di Direzione;
 - d) proporre al Moderatore la nomina dei docenti incaricati, assistenti e invitati e i docenti emeriti da invitare;
 - e) esprimere il parere sulla nomina dei docenti non stabili;
 - f) esaminare le richieste di assunzione tra i docenti stabili e offrire opportune indicazioni alla Commissione di indirizzo e vigilanza e alla Facoltà;
 - g) costituire commissioni per questioni speciali e nominare i relativi Direttori;
 - h) approvare la relazione quinquennale sulla vita e sull'attività dell'Istituto che il Direttore deve inviare alla Facoltà, secondo l'iter previsto di rinnovo del collegamento accademico;
 - i) presentare al Consiglio di amministrazione e alla Commissione di indirizzo e vigilanza, per le rispettive competenze, iniziative e progetti stabili o temporanei per l'incremento dell'Istituto;

- j) proporre eventuali modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento, che dovranno essere trasmesse all'autorità competente;
 - k) approvare il *tesario* per gli esami di grado da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Facoltà;
 - l) decidere circa la richiesta di aspettativa o la sospensione di un docente stabile;
 - m) esprimere al Direttore il parere circa la sospensione o l'espulsione di uno studente, per gravi motivi di ordine morale o disciplinare (cf. art. 24, p. 4);
 - n) chiedere agli organi preposti della Fondazione, parere previo circa la copertura delle spese che si intendono affrontare;
 - o) presentare al Moderatore i nominativi per le funzioni di Segretario ed Economo.
4. Il Consiglio d'Istituto si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta del Direttore o della maggioranza dei membri.

Art.12

Il Consiglio di Direzione

1. Il Consiglio di Direzione coadiuva il Direttore nella conduzione ordinaria dell'Istituto. Compongono il Consiglio:
- a) il Direttore;
 - b) il Vice Direttore;
 - c) due docenti stabili, eletti dal Consiglio d'Istituto;
 - d) il Segretario.
2. Al Consiglio di Direzione spetta:
- a) coadiuvare il Direttore nel provvedere al regolare svolgimento della vita dell'Istituto;
 - b) esaminare, insieme al Consiglio di Istituto, le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti;
 - c) approvare la relazione annuale che il Direttore invia alla Facoltà e per conoscenza alla Commissione di indirizzo e vigilanza;
 - d) sottoporre al Consiglio di amministrazione le richieste relative alla riduzione delle tasse e l'assegnazione delle borse di studio che ha deliberato;
 - e) proporre annualmente al Consiglio d'Istituto i corsi opzionali e seminari;
 - f) promuovere incontri periodici con le componenti dell'Istituto e con i rettori dei seminari e formatori/formatrici degli studentati;
3. Il Consiglio di Direzione si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta del Direttore o di due membri.

Art. 13

La Commissione di indirizzo e vigilanza

1. La Commissione di indirizzo e vigilanza ha l'ordinaria conduzione gestionale-amministrativa dell'Istituto stesso. I membri della Commissione sono:

- a) il Moderatore dell'Istituto che ne è il Presidente;
- b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti:
 - Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali;
 - Provincia Serafica di San Francesco dei Frati Minori;
 - Provincia dell'Umbria dei Frati Minori Cappuccini;
 - Provincia San Francesco d'Assisi del Terz'Ordine Regolare;
 - Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Assisi;
 - Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino;
- c) un rappresentante dei nuovi enti soci partecipanti della Fondazione.

Inoltre, partecipano ordinariamente:

- il Direttore dell'Istituto Teologico di Assisi,
- il Direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi.

2. La Commissione:

- a) promuove l'attività dell'Istituto in ordine ai suoi fini, tenuto conto delle proposte presentate annualmente o pluriennalmente dal Consiglio di Istituto tramite il Direttore e può avanzare suggerimenti relativamente ad esse;
- b) delibera circa la partecipazione e avvicendamento degli enti soci e la conseguente propria composizione.

Art. 14

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione:

- a) cura la gestione economica dell'Istituto, d'intesa con gli organi preposti della Fondazione;
- b) valuta l'ammissibilità delle domande di riduzione dei diritti amministrativi;
- c) istituisce eventuali Borse di studio, su presentazione del Consiglio d'Istituto, ne stabilisce i criteri e ne approva l'assegnazione;
- d) promuove attività di reperimento di mezzi finanziari;
- e) è presieduto dal Direttore Amministrativo della Fondazione, il quale è nominato dagli organi della stessa.

Art. 15

Le norme di esercizio delle autorità collegiali

1. I membri dei consigli e delle commissioni sono convocati dal rispettivo presidente. Per le sedute ordinarie e straordinarie sono necessari un preavviso di almeno cinque giorni e la contestuale comunicazione dell'ordine del giorno. Per casi di provata urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno.
2. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente. Egli è tenuto a includervi qualsiasi argomento proposto dagli aventi diritto a richiedere la convocazione delle riunioni.

3. Tutti coloro che sono stati convocati alla riunione sono tenuti a parteciparvi; se legittimamente impediti, devono darne previa comunicazione al presidente.
4. Quando si debba trattare una questione personale, l'interessato non può essere presente, salvo il diritto alla propria difesa, e il voto deve essere espresso segretamente.
5. Nelle elezioni ha forza di diritto ciò che, nei primi due scrutini e presente la maggior parte degli aventi diritto al voto, è stato deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verte sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti o, se sono parecchi, sopra i due più anziani. Dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritiene eletto chi ha più anzianità accademica. Nelle elezioni il voto va espresso segretamente.
6. Nelle altre questioni ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte degli aventi diritto al voto, è stato deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti; è sufficiente la maggioranza semplice solo con il consenso unanime dei presenti.

TITOLO TERZO DOCENTI

Art. 16 Gli ordini dei docenti

1. Il Corpo accademico è composto di docenti stabili e di docenti non stabili. Sono stabili i docenti ordinari e straordinari.
 - a) Sono non stabili i docenti incaricati e invitati.
 - b) In aiuto ai docenti stabili e agli studenti possono inoltre esservi gli assistenti.
2. Tutti i docenti dovranno sempre distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere senso di responsabilità.
3. Coloro poi che insegnano materie concernenti la fede e la morale occorre che siano consapevoli che tale compito va svolto in piena comunione col Magistero autentico della Chiesa e, in particolare, del Romano Pontefice.
4. I docenti sono impegnati, con l'insegnamento e con le pubblicazioni, a favorire il progresso scientifico e la formazione culturale degli studenti.
5. I docenti devono vigilare affinché all'Istituto non provenga alcun danno in conseguenza della loro attività svolta al di fuori di esso.

Art. 17

La missione canonica, l'autorizzazione, il consenso

1. Nella cooptazione e promozione dei docenti dell'Istituto si applicano le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e dalle annesse *Ordinationes*, dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC del 28 giugno 2008, dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione* della CEI, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI del 29 luglio 2014.
2. I docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la *missio canonica* dal Moderatore, o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa. Gli altri docenti, invece, devono ricevere la *venia docendi* dal Moderatore o dal suo delegato.
3. I sacerdoti diocesani e i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, per diventare docenti dell'Istituto e per rimanervi devono avere il consenso rispettivamente del competente Ordinario o del proprio Superiore.

Art. 18

La durata delle funzioni accademiche

1. Un docente decade dall'ufficio allo scadere dell'anno accademico durante il quale abbia compiuto settanta anni. **Il Consiglio di Istituto** può, tuttavia, invitarlo a tenere corsi o seminari, ma non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età. Il docente stabile, al compimento del settantesimo anno, diventa emerito.
2. La sospensione o la cessazione dall'ufficio di docenza può essere attivata da parte del Moderatore, **sentito il Consiglio di Istituto**, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, qualora il Docente abbia insegnato in difformità al **Magistero** della Chiesa o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, **per motivi dovuti a gravi comportamenti etici e in caso di plagio**, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto **dalla vigente normativa canonica in materia**.

Art. 19

I docenti stabili

1. Sono **stabili** i docenti che svolgono la loro principale attività nell'Istituto. Essi si distinguono in ordinari e straordinari.
2. Può essere legittimamente nominato docente stabile chi, richiedendo tale qualifica:
 - a) si distingue per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita, senso di responsabilità;
 - b) è fornito di congruo dottorato o di titolo equivalente nella disciplina

d'insegnamento o di meriti scientifici singolari, secondo quanto disposto dalla vigente normativa canonica in materia;

- c) possiede capacità didattiche;
- d) ha già insegnato per almeno un triennio nell'Istituto con senso di responsabilità la materia per cui richiede la nomina;
- e) si sia dimostrato idoneo alla ricerca, in particolare con pubblicazioni scientifiche;
- f) si dedica a tempo pieno a servizio dell'Istituto come meglio precisato al p.to 6.

I requisiti per la nomina dei docenti stabili, di cui alle lettere a), b), e c) ed e) del numero precedente, si richiedono, fatte le debite proporzioni, ai docenti non stabili.

3. Gli **ordinari** sono docenti che a titolo definitivo sono assunti nell'Istituto e si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e alla ricerca scientifica; l'Istituto affida loro particolari responsabilità a norma dello Statuto.
4. I docenti **straordinari**, che sono assunti a tempo definitivo nell'Istituto e si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e alla ricerca scientifica, possono essere promossi al ruolo di docente ordinario a patto che abbiano insegnato la materia per cui chiedono la promozione per almeno un triennio in modo soddisfacente a giudizio del Consiglio d'Istituto, presentino scritti di valore scientifico dopo la nomina a straordinario, unitamente alla relazione dell'attività svolta durante tale periodo di insegnamento, e ne facciano esplicita domanda.
5. Per "congruo dottorato" si intende quello che concerne le discipline da insegnare. Se si tratta di una disciplina sacra o con essa collegata, il dottorato deve essere un grado canonico. Se il dottorato non è canonico, è richiesta ordinariamente la licenza canonica.
6. Si considera dedicato a tempo pieno all'Istituto il docente che si occupa della ricerca scientifica nella propria materia, attende alle mansioni di insegnamento e di assistenza agli studenti, è disponibile per incarichi vari, con la presenza di almeno tre giorni la settimana. L'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca. Non si può essere docente stabile contemporaneamente in due o più istituzioni accademiche.
7. I docenti stabili debbono essere almeno cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane. Ciascuno di essi deve assicurare una presenza settimanale nell'Istituto di almeno sei ore: di norma quattro per l'insegnamento e due a disposizione degli studenti.
8. I docenti stabili sono nominati dal Moderatore, su presentazione del Consiglio di Istituto, avuto il *nulla osta* dell'Ordinario proprio del richiedente e della Conferenza Episcopale Umbra e il parere favorevole della Facoltà.
9. Un docente stabile può richiedere al Consiglio di Istituto un periodo di aspettativa per

la durata massima di tre anni trascorsi i quali, se non avrà ripreso l'insegnamento, decade dall'ufficio. Durante il periodo di aspettativa le sue prerogative sono sospese.

10. Un docente stabile è sospeso dall'ufficio qualora assuma un ufficio ecclesiale o civile, pubblico o privato, che richieda, a giudizio del Consiglio di Istituto, un impegno tale da impedirgli di svolgere i compiti di cui al precedente n. 6.

Art. 20

I docenti non stabili

1. Sono non stabili i docenti la cui principale attività non è svolta nell'Istituto e che vengono nominati a tempo determinato. La loro nomina spetta al Moderatore e su presentazione del Consiglio d'Istituto e previo parere favorevole della Facoltà. Essi si distinguono in incaricati e invitati.
2. Può essere legittimamente cooptato fra i docenti **incaricati** chi:
 - a) si distingue per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita e per senso di responsabilità ecclesiale e accademica;
 - b) abbia conseguito almeno la licenza in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo equipollente;
 - c) abbia attitudine all'insegnamento accademico e alla ricerca scientifica;
 - d) abbia il consenso del proprio Ordinario.
3. I docenti incaricati vengono nominati a tempo determinato inizialmente *ad annum* per il primo triennio. Successivamente è possibile estendere la durata dell'incarico *ad triennium*.
4. I docenti di altri Istituti di studi superiori o di Facoltà, ecclesiastiche o civili, possono svolgere attività accademica nell'Istituto come professori **invitati**.

Art. 21

Gli assistenti

1. Sono **assistenti** coloro che, forniti almeno del titolo accademico di licenza canonica per le discipline teologiche o di titolo equivalente per le altre discipline, vengono chiamati a coadiuvare un docente stabile nell'insegnamento di cui esso è titolare, ad assistere agli esami tenuti dal docente e a cooperare ai programmi di ricerca dell'Istituto.
2. Gli assistenti vengono nominati a tempo determinato *ad annum*.
3. La nomina degli assistenti spetta al Moderatore, su presentazione del Consiglio d'Istituto e previo parere favorevole della Facoltà.

Art. 22
Collegio dei Docenti

1. Per favorire la crescita dell'Istituto nell'insegnamento e nella ricerca scientifica, il **Collegio dei Docenti** si riunisce periodicamente in assemblee generali o particolari.

TITOLO QUARTO
STUDENTI

Art. 23
Le varie categorie di studenti

1. L'Istituto è aperto a tutti i fedeli – laici e persone consacrate – che, forniti di regolare attestato, idonei per la condotta morale e per i precedenti studi, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze religiose.
2. Gli studenti si distinguono in **ordinari, straordinari e ospiti**:
 - a) Sono iscritti come studenti **ordinari al primo ciclo** triennale coloro che, avendo un titolo di studio valido per l'iscrizione ordinaria alle Università civili italiane o della propria nazione di provenienza, intendono frequentare tutti i corsi previsti dal piano degli studi e sostenere i relativi esami in vista del conseguimento del Baccalaureato in Scienze religiose.
 - b) sono iscritti come studenti **ordinari al secondo ciclo** biennale che conduce al conseguimento del titolo di Licenza in Scienze religiose coloro che, essendo in possesso dei requisiti di cui al punto precedente e avendo conseguito il Baccalaureato in Scienze religiose intendono frequentare tutti i corsi previsti dal piano degli studi e sostenere i relativi esami;
 - c) sono iscritti come studenti **straordinari** coloro che, sprovvisti del titolo prescritto per l'iscrizione a ordinari o impossibilitati a consegnarlo, frequentano tutte le discipline eventualmente sostenendo i relativi esami, senza essere abilitati a conseguire i relativi gradi accademici;
 - d) sono iscritti come studenti **ospiti** coloro che hanno ottenuto dal Direttore la facoltà di frequentare uno o più corsi ed eventualmente di sostenerne i relativi esami.
2. Coloro che, avendo completato la frequenza del curriculum degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell'anno accademico successivo, sono studenti **fuori corso**.
3. Spetta al Direttore, sentito il Consiglio di Direzione, proporre al Decano della Facoltà il riconoscimento di corsi e crediti formativi eventualmente maturati dallo studente in altre istituzioni accademiche affinché possano essere stabilite le convalide degli esami sostenuti e le conseguenti condizioni di iscrizione.

Art. 24

La partecipazione degli studenti alla vita dell'Istituto

1. Ogni studente è tenuto a frequentare le lezioni dei corsi cui è iscritto.
2. Gli studenti possono riunirsi in assemblee generali o particolari per discutere problemi inerenti alla vita dell'Istituto.
3. Gli studenti possono costituirsi in associazioni non contrastanti con la natura e i fini dell'Istituto, rette da norme proprie, approvate dal Consiglio d'Istituto.
4. Per gravi motivi di ordine morale o disciplinare, il Direttore, sentito il Consiglio d'Istituto, può sospendere o dimettere uno studente dall'Istituto, inviandogli specifica comunicazione scritta. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche con la facoltà di ricorso a norma del Codice di Diritto Canonico.

TITOLO QUINTO

UFFICIALI E PERSONALE AUSILIARIO

Art. 25

Disposizioni generali

1. Nel governo e nella gestione economica dell'Istituto le autorità accademiche sono coadiuvate da Officiali e da Personale ausiliario.
2. Officiali dell'Istituto sono il Segretario, l'Economo e il Direttore della Biblioteca.
3. Il personale ausiliario è nominato dal Moderatore. I diritti e i doveri del personale ausiliario sono precisati dal Regolamento dell'Istituto e dal contratto di lavoro.

Art. 26

Il Segretario

1. Il Segretario dell'Istituto dirige la segreteria ed ha la responsabilità dell'archivio dell'Istituto.
2. Al Segretario spetta
 - a) eseguire le decisioni del Moderatore del Direttore, del Consiglio d'Istituto e del Consiglio di Direzione;
 - b) ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande di immatricolazione, di iscrizione, a sostenere gli esami e relative a ogni altro aspetto della vita accademica;
 - c) conservare nell'archivio i documenti ufficiali; convalidare e autenticare i

documenti dell'Istituto con la propria firma;

- d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i diplomi;
- e) compilare l'annuario, il calendario accademico, l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- f) fungere da segretario nelle riunioni, dei Consigli d'Istituto, di Direzione e di amministrazione, e redigerne il verbale.

3. Il Segretario può essere coadiuvato da Personale ausiliario.

Art. 27

Il Direttore della Biblioteca

1. Il Direttore della Biblioteca è nominato dalla competente autorità dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, in quanto l'Istituto dispone della Biblioteca del Sacro Convento di San Francesco, come previsto dal successivo art. 33.

Art. 28

L'Economo

- 1. Per la gestione degli aspetti economici, l'Istituto si avvale dell'opera dell'Economo, il quale collabora strettamente con il Direttore amministrativo della Fondazione.
- 2. In particolare, per l'Istituto, l'Economo:
 - a) cura la gestione economica dell'Istituto, raccordandosi opportunamente con il Direttore Amministrativo e gli organi preposti della Fondazione.
- 3. L'Economo può essere coadiuvato da Personale ausiliario.

TITOLO SESTO

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 29

Il piano degli studi

- 1. L'Istituto offre un percorso accademico del primo e del secondo ciclo.
- 2. Il primo ciclo ha la durata di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti ECTS. Nel primo ciclo vengono trattate tutte le fondamentali discipline teologiche e filosofiche. Il piano degli studi prevede le seguenti discipline:
 - a) Storia della filosofia;
 - b) Filosofia sistematica;
 - c) Sacra Scrittura;
 - d) Teologia fondamentale;
 - e) Teologia dogmatica;

- f) Teologia morale e spirituale;
- g) Liturgia;
- h) Patrologia e Storia della Chiesa;
- i) Diritto Canonico.

Al termine del primo ciclo la Facoltà, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della Normativa, conferisce il grado accademico di “Baccalaureato in Scienze religiose”.

3. Il secondo ciclo ha la durata di due anni di studio, per un totale di 120 crediti ECTS. Nel secondo ciclo vengono trattate le discipline caratterizzanti l'indirizzo specialistico; l'Istituto propone **due indirizzi** di specializzazione, uno di carattere *pedagogico-didattico*, uno di carattere *catechetico-pastorale*.

3.1 Il piano degli studi dell'indirizzo *pedagogico-didattico* è articolato in due anni proposti con cadenza ciclica così strutturati:

1. L'anno delle competenze, con discipline inerenti alla didattica e all'essere umano:
 - Didattica generale e didattica dell'IRC;
 - Teoria della scuola e legislazione scolastica;
 - Tirocinio pratico nelle scuole;
 - Scienze umane (psicologia, pedagogia, sociologia).
2. L'anno dei contenuti:
 - Temi scelti di Bibbia, dogmatica, morale e storia delle religioni;
 - Corsi opzionali per proposte specifiche di tipo teologico e sociale;
 - Seminari con esercitazioni scritte e pratiche.

3.2. Il piano degli studi dell'indirizzo *catechetico-pastorale* è articolato in due anni proposti con cadenza ciclica così strutturati:

1. L'anno delle competenze, con le seguenti discipline:
 - Liturgia;
 - Diritto Canonico;
 - Teologia Spirituale, Pastorale e Catechetica;
 - Ecumenismo e dialogo interreligioso;
 - Studi Francescani.
2. L'anno dei contenuti:
 - Temi scelti di Bibbia, dogmatica, morale, teologia spirituale - pastorale e catechetica, Filosofia, Liturgia, Diritto Canonico ed Ecumenismo;
 - Corsi opzionali per proposte specifiche di Teologia Franciscana e Francescanesimo;
 - Seminari con esercitazioni scritte e pratiche.

Al termine del secondo ciclo la Facoltà, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della Normativa, conferisce il grado accademico di “Licenza in Scienze religiose”.

4. L'offerta formativa dei singoli Cicli di studio comporta attività formative con diverse finalità e metodologie. L'Istituto, nel rispetto di quanto disposto dall'*Istruzione per l'applicazione delle modalità dell'insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche*, emanata il 13 maggio 2021 dalla CEC, organizza l'offerta formativa anche attraverso la proposta di insegnamenti erogati in modalità "mista" e "a distanza". Le norme dettagliate riguardanti i singoli Corsi di studio, le attività formative previste, le metodologie utilizzate e le modalità di erogazione delle lezioni e le particolari categorie di studenti a cui sono rivolte e/o riservate, sono determinate nel Regolamento.

Art. 30
Frequenza alle lezioni

1. Ogni studente è tenuto a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami dei corsi delle discipline previste dal piano degli studi.
2. La frequenza alle lezioni è consentita solo a chi è iscritto all'Istituto ed è obbligatoria. Per l'ammissione agli esami è necessario che lo studente abbia frequentato almeno i due terzi delle lezioni previste dal relativo corso.

TITOLO SETTIMO
ESAMI E GRADI ACCADEMICI

Art. 31
Gli esami

1. Possono sostenere gli esami soltanto gli studenti iscritti all'Istituto che abbiano frequentato i corsi per i quali chiedono l'iscrizione all'esame.
2. Gli esami si svolgono nelle sessioni invernale, estiva e autunnale; in casi eccezionali e motivati il Direttore può concedere che un esame sia sostenuto al di fuori di dette sessioni.
3. La valutazione dell'esame è data in "trentesimi"; il minimo richiesto per l'approvazione è di diciotto trentesimi.
4. Gli elaborati scritti delle singole materie o dei seminari e la dissertazione scritta per il conseguimento del Baccalaureato e della Licenza in Scienze Religiose devono essere originali nella loro composizione. In caso di documentato plagio, sia esso di un elaborato o una tesi, lo studente non potrà presentarlo. Lo studente dovrà presentare un nuovo elaborato o un nuovo progetto di tesi su un diverso argomento. Qualora il plagio venisse reiterato, lo studente può essere oggetto di provvedimento disciplinare, non esclusa la dimissione, ai sensi dell'art. 24, comma 4 e di quanto ulteriormente previsto nel Regolamento.

Art. 32
I gradi accademici

1. Concluso il primo ciclo, gli studenti ordinari che hanno superato tutti gli esami previsti dal piano degli studi conseguono il grado accademico di Baccalaureato in Scienze religiose, conferito dalla Facoltà; attestando la conoscenza di una lingua straniera e sostenendo di fronte a una commissione, composta da almeno tre docenti dell'Istituto, il suo Direttore, e presieduta dal Decano o da un suo delegato, un esame di sintesi su un *tesario* approvato dal Consiglio di Facoltà.
2. Al termine del secondo ciclo, gli studenti ordinari che hanno superato tutte le prove previste dal piano degli studi, conseguono il grado accademico di Licenza in Scienze religiose, nella specializzazione pedagogico-didattica, o catechetico-pastorale, conferito dalla Facoltà, sostenendo l'esame finale, consistente nella pubblica discussione di un elaborato scritto che mostri la competenza acquisita e attestando la conoscenza di due lingue straniere.
3. La commissione esaminatrice per il conferimento del grado accademico di Licenza in Scienze religiose è composta da almeno tre docenti dell'Istituto (relatore e due correlatori), dal suo Direttore, ed è presieduta dal Decano o da un suo delegato.
4. Il voto finale, espresso in "novantesimi" e secondo le qualifiche in vigore presso la Facoltà, tiene conto del curriculum degli studi compiuti, della dissertazione scritta, della discussione orale della medesima sostenuta davanti alla commissione esaminatrice.

TITOLO OTTAVO
I SUSSIDI DIDATTICI

Art. 33
Biblioteca e attività editoriali

1. L'Istituto dispone della Biblioteca del Sacro Convento di San Francesco e delle biblioteche degli enti associati
2. Per i rapporti con la predetta Biblioteca e per la programmazione degli acquisti, ci si avvale di specifiche intese fra l'Istituto e il Sacro Convento, al fine di mantenere aggiornato e fruibile il patrimonio scientifico teleologico-religioso a disposizione di Docenti, Studenti e studiosi.
3. L'Istituto potrà stipulare convenzioni con Biblioteche delle Chiese e delle città della regione, al fine di rendere fruibile a Docenti, Ricercatori e Studenti l'insieme di questo patrimonio.
4. Per promuovere la ricerca scientifica, l'approfondimento teologico e costante qualificazione culturale dei docenti e degli studenti. l'Istituto sviluppa una organizzata e stabile attività editoriale, declinata in pubblicazioni periodiche e monografiche;

5. Sono espressione di tale attività, la rivista scientifica *Convivium Assisiense* e la Collana *Strumenti IRC*;
6. Il coordinamento e la promozione delle attività editoriali è affidato ad una Commissione Editoriale e da un Direttore del Settore Editoriale, a cui compete anche la responsabilità della Rivista e delle Collane;
7. Il Regolamento dell'Istituto disciplina la composizione della Commissione, compiti precisi e sua durata, nonché nomina e responsabilità del Direttore del Settore Editoriale e di *Convivium Assisiense*.

TITOLO NONO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

Art. 34 La gestione economica e finanziaria

1. La gestione economica e finanziaria dell'Istituto avviene tramite la Fondazione Benedetto da Norcia e Francesco d'Assisi, persona giuridica nell'ordinamento canonico ed ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
2. La Fondazione, eretta dal Vescovo della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, diretta dal Consiglio di Amministrazione, è sottoposta alla vigilanza canonica della Commissione di indirizzo e vigilanza.

TITOLO DECIMO LA PIANIFICAZIONE E LE COLLABORAZIONI ACCADEMICHE

Art. 35 Pianificazione e Collaborazioni

1. L'Istituto ispira la propria attività accademica a principi di pianificazione e programmazione pluriennale, e la propria gestione amministrativa a criteri di economicità, trasparenza ed equità; di ciò dà conto periodicamente alla Facoltà.
2. L'Istituto, per il tramite della propria attività accademica e di ricerca scientifica, persegue un approccio collaborativo e di scambio, anche interdisciplinare, primariamente con la propria Facoltà collegante e con altre realtà accademiche religiose e civili presenti nel territorio, al fine di offrire un migliore servizio formativo ai propri studenti e favorire la penetrazione della sapienza cristiana in tutta la cultura.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli accordi tra l'Istituto, e l'Ente Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco e la Conferenza Episcopale Umbra, che mettono a disposizione del medesimo Istituto propri locali, sono regolati da apposite convenzioni.
- 2.1 Le eventuali modifiche al presente Statuto, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Istituto e, per le specifiche competenze, degli organi preposti della Fondazione, sono trasmesse dal Moderatore, tramite la Facoltà, al Gran Cancelliere.
- 2.2 Il Gran Cancelliere sottopone le modifiche allo statuto al Dicastero per la Cultura e per l'Educazione per la debita approvazione e ne trasmette l'esito al Moderatore, per la successiva promulgazione.
3. Per i casi dubbi e per quelli non contemplati dal presente Statuto, si seguono le indicazioni del Regolamento dell'Istituto, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell'Istituto stesso e, in ultima istanza, le norme del Diritto Canonico universale e particolare.
4. Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua promulgazione da parte del Moderatore, dopo l'approvazione da parte del Dicastero per la Cultura e per l'Educazione.
5. L'entrata in vigore del presente Statuto decreta anche l'abrogazione del precedente Statuto dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi.
6. Il Dicastero ha potere di deliberare lo scioglimento dell'Istituto.

Approvato *ad quinquennium* dal Dicastero per la Cultura per l'Educazione Cattolica in data 12 febbraio 2025 (Prot. n. 00896/2025 – 891/86). Promulgato dal Moderatore dell'Istituto con atto datato 7.5.2025.